



SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E IL COMUNE DI ORSOGNA FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "SISTEMAZIONE ITINERARIO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. N.218 EX S.S. N. 538 MARRUCINA DI ACCESSO AL COMUNE DI ORSOGNA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LA SICUREZZA DEI PEDONI"

tra

la PROVINCIA DI CHIETI (in seguito per brevità denominata Provincia), con sede in Chieti, Corso Marrucino 97, nella persona del legale rappresentante Dott. Francesco MENNA;

e

il COMUNE DI ORSOGNA con sede a Orsogna in Piazza Mazzini, 1– (CH), nella persona del legale rappresentante – Sindaco pro tempore Dott. Ernesto SALERNI.

PREMESSO CHE:

- l'opera di che trattasi è ricompresa nei documenti di programmazione della Provincia di Chieti e relativo bilancio dell'Ente;
- l'intervento risulta finanziato mediante fondi ministeriali di cui al D.M. 481 del 29.12.2016;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza di percorsi pedonali lungo la S.P. n. 218, all'interno del centro abitato del Comune di Orsogna;
- con nota prot. n. 3631 del 04.03.2021 indirizzata al Comune di Orsogna, la Provincia di Chieti, in considerazione della natura dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali lungo la S.P. n. 218, localizzati all'interno del centro abitato, promuoveva la definizione di specifico accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000;
- con nota del 14.03.2021 acquisita in pari data con prot. 4352, il Comune di Orsogna esprimeva il proprio interesse a dare attuazione all'intervento di che trattasi e successivamente a provvedere alla gestione e manutenzione delle opere realizzate, comprensive degli eventuali manufatti installati;

RICHIAMATO l'art. 34, del D.Lgs. 267/2000, recante: *"Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento [...]"*;

IN CONSIDERAZIONE del comune e condiviso interesse alla realizzazione dell'intervento, le Amministrazioni sopra citate ritengono opportuno far convergere le reciproche risorse, finanziarie, organizzative e professionali, al fine di rendere più celere ed efficace la realizzazione delle opere, mediante la sottoscrizione del presente accordo tra le parti disciplinante i reciproci rapporti;

VISTE:

- la Delibera del Consiglio Provinciale n.61 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma ex art.34 del D.Lgs.n.267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n.90 del 15.10.2022 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma ex art.34 del D.Lgs.n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'accordo di programma

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

L'accordo di programma ha per oggetto la collaborazione tra la Provincia di Chieti e il Comune di Orsogna finalizzata alla progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Sistemazione itinerario ciclopedonale lungo la S.P. n. 218 "ex SS n. 538 Marrucina" di accesso al Comune di Orsogna ed integrazione segnaletica stradale per la sicurezza dei pedoni" – Importo complessivo intervento € 95.000,00 finanziato mediante fondi ministeriali di cui al D.M. 481 del 29.12.2016.

Art. 2

Individuazione del soggetto attuatore dell'intervento

Il Comune di Orsogna è individuato quale "Soggetto Attuatore" per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione e gestione dell'intervento in oggetto. Il Comune provvederà ad individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento tra i propri dipendenti con adeguato profilo professionale.

Art. 3

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 1, ammonta a € 95.000,00.

Il finanziamento dell'intervento di cui al comma precedente viene posto a totale carico della Provincia di Chieti che farà fronte allo stesso, per l'importo di € 95.000,00, mediante fondi del D.M. 481 del 29.21.2016, del quale risulta unico beneficiario, come da convenzioni sottoscritte con la Regione Abruzzo.

Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal Responsabile del Servizio della Provincia e ritorneranno in disponibilità del soggetto finanziatore dell'Accordo.

Art. 4

Trasferimento delle risorse di finanziamento

Il contributo per il finanziamento dell'intervento verrà liquidato al Comune di Orsogna, in qualità di Ente attuatore, con le seguenti modalità:

- a. acconto pari al 40% dell'importo finanziato, all'avvenuta contrattualizzazione dei lavori, previa presentazione da parte del RUP del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e relativo quadro economico rideterminato a seguito della gara d'appalto;

b. ulteriore rateo a saldo a seguito della certificazione da parte del Comune dell'avvenuta contabilizzazione e collaudo degli interventi, corredata da una relazione a firma del RUP attestante le effettive spese sostenute, approvata dal competente organo comunale.

L'erogazione del rateo da parte della Provincia necessita inoltre della trasmissione, da parte del Comune attuatore, di tutti gli atti contabili e di ogni altro documento utile a certificare la corretta esecuzione dei lavori nonché del positivo collaudo finale degli stessi.

Quanto sopra è da intendersi quale attività di rendicontazione della spesa finalizzata al trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Provincia al Comune. Resta inteso che il trasferimento delle risorse dalla Provincia di Chieti al Comune Attuatore è subordinato all'esito positivo delle attività previste dalle convenzioni di finanziamento sottoscritte con la Regione Abruzzo, in ordine alle modalità di rendicontazione delle spese.

Art. 5

Oneri a carico del Comune di Orsogna

Il Comune, in merito ai lavori in oggetto, si fa carico, mettendo a disposizione il necessario personale con le professionalità adeguate, di:

- individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento tra i propri dipendenti con adeguato profilo professionale;
- sviluppare le fasi progettuali con la documentazione necessaria e sufficiente per ottenere le autorizzazioni di legge e consentire l'avvio del procedimento di scelta dell'esecutore;
- approvare, preliminarmente all'approvazione da parte della Provincia, il progetto ai vari livelli di elaborazione ed adottare i necessari provvedimenti per l'affidamento dei lavori;
- svolgere le attività di stazione appaltante;
- svolgere direttamente o affidare a un tecnico abilitato le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva qualora necessario;
- affidare ogni altro servizio tecnico occorrente alla esecuzione delle opere;
- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive del certificato di regolare esecuzione;
- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori prevista nel quadro economico dei lavori;
- approvare il CRE/collaudo dei lavori;
- rendicontare alla Provincia di Chieti tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Art. 6

Oneri a carico della Provincia di Chieti

La Provincia di Chieti, in merito ai lavori in oggetto, si fa carico, mediante le proprie strutture competenti, di:

- finanziare l'opera, con fondi del D.M. 481 del 29.21.2016, di cui alle convenzioni sottoscritte con la Regione Abruzzo, per un importo corrispondente a € 95.000,00;
- approvare il progetto ai vari livelli di elaborazione;
- svolgere le funzioni di alta sorveglianza dell'intero iter tecnico-procedurale ed esecutivo. La Provincia si riserva la precisa facoltà di far sorvegliare o di controllare anche in modo continuo, tutti i lavori di cui trattasi, nonché di impartire quelle disposizioni di dettaglio, di completamento e anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo si rendessero necessarie.

Art. 7

Tempi di realizzazione

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare, collaudare e rendicontare l'intervento alla Provincia di Chieti, secondo le modalità previste negli articoli precedenti, e comunque entro e non oltre il 30.11.2022.

Art. 8
Collegio di vigilanza

Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 il Collegio di Vigilanza così costituito:

- Presidente della Provincia di Chieti;
- Sindaco del Comune di Orsogna.

Art. 9
Proprietà delle opere e manutenzione

Il Comune di Orsogna, durante il periodo dei lavori, dovrà provvedere alla continua e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei relativi elementi accessori al fine di mantenere in efficienza ed in sicurezza l'infrastruttura.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si dovessero verificare danni al corpo stradale, quali avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori autorizzati, la Provincia, al fine di garantire la conservazione del tratto di strada interessato nonché la sicurezza della circolazione veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, tutti gli interventi di riparazione ritenuti necessari, a cui il soggetto attuatore dovrà immediatamente adempiere, senza nulla a pretendere.

Prima di ripristinare il transito veicolare in condizioni di esercizio, il soggetto attuatore dovrà provvedere ad eliminare tutti quegli impedimenti eventualmente limitanti la libera circolazione e tutte le eventuali insidie derivanti dalla costruzione dell'opera.

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Orsogna, si impegna a realizzare le opere provvedendo se necessario all'acquisizione mediante procedura espropriativa e/o occupazione temporanea delle aree per la costruzione delle stesse nel rispetto di quanto stabilito dal Testo Unico sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità DPR n. 327 del 08.06.2001, ragion per cui, con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune assume su di sé gli oneri, gli obblighi e i poteri del soggetto espropriante sollevando la Provincia dai relativi impegni e responsabilità.

Il Comune di Orsogna, si impegna ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti i percorsi pedonali realizzati di cui al presente accordo. Nella gestione delle opere è da ricomprendere altresì a cura e spese del Comune la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione di eventuali impianti installati nonché la conservazione degli impianti stessi, della segnaletica orizzontale e verticale oggetto di appalto.

Art. 10
Approvazione e durata

Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutti gli interventi e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'accordo stesso.

In caso di recesso unilaterale, la parte recedente sarà obbligata a rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro Ente.

Ai sensi dell'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'Accordo è approvato con atto formale del Presidente della Provincia.

L'approvazione del presente atto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a norma dell'art. 34 comma 6 del D.lgs 267/2000.

Il presente accordo di programma, sottoscritto dal Presidente della Provincia di Chieti e dal Sindaco del Comune di Orsogna, è concluso e produce effetti anche ai fini di quanto previsto

dall'art. 7 del DPR 380/2001 con la sua sottoscrizione.

Art. 11
Sottoscrizione

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti i sottoscrittori in ordine alle materie quivi tracciate e regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.

Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede di Chieti della Provincia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Amministrazione partecipante	Rappresentante	Firma
Francesco MENNA	Presidente della Provincia di Chieti	
Ernesto SALERNI	Sindaco Comune di Orsogna	